



COMUNE DI NEROLA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 78 del 06-10-2025

OGGETTO: PATROCINIO LEGALE - PROCEDIMENTI PENALI R.G.N.R. N. 5410/2022 E R.G.N.R. N. 5411/2022 TRIBUNALE DI TIVOLI-

L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di Ottobre alle ore 12:50, presso questa Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presente/Assente
LELLI DOMENICO	SINDACO	Presente
TRECCIOLA ELENA	VICE SINDACO	Presente da remoto
PANGRAZI MATTEO	ASSESSORE	Assente

presenti n. 2 assenti n. 1

Assume la presidenza il DOMENICO LELLI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

La Giunta Comunale

Vista la nota acquisita al protocollo n. 5564 del 01/10/2025, con la quale i dipendenti F.A. e G.R. hanno comunicato l'archiviazione dei procedimenti penali presso il Tribunale di Tivoli RGNR: n. 5410/2022 e R.G.N.R. n. 5411/2022 per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 328 (nel primo procedimento) del codice penale e degli artt. 110 e 323 (nel secondo procedimento) del codice penale e hanno richiesto il rimborso delle spese legali;

Dato atto che, con note prot. 2.769 del 18/04/2024 e prot. 2.767 del 18/04/2024 è stata data comunicazione dai predetti ex dipendenti, all'epoca dei fatti responsabili dell'area tecnica, dell'avvio dei citati procedimenti ed è stato richiesto il gradimento del legale incaricato, Avv. A. Mazzeo con studio in Roma;

Preso atto che l'Ente non dispone di una Polizza di tutela legale e che si rende pertanto necessario assumere a proprio carico gli oneri della difesa, avendo verificato l'esistenza del nesso causale tra le funzioni esercitate dai dipendenti e i fatti giuridicamente rilevanti e l'assenza di dolo o colpa grave;

Richiamato l'art. 28 "Patrocinio legale" del C.C.N.L. EE.LL del 14.9.2000 che prevede quanto segue:

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.

Considerato che sia la giurisprudenza amministrativa che quella contabile hanno evidenziato come l'assunzione a carico dell'Ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non sia automatica, ma resti subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- l'ente deve essere preventivamente e puntualmente informato dal dipendente interessato

sui contenuti del contenzioso, ciò nonostante la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente;

- l'esistenza di un nesso causale fra la condotta del dipendente pubblico e il rapporto di servizio, così da poter affermare che la condotta è imputabile direttamente all'amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale;

- - l'assenza di un conflitto di interessi tra il dipendente e l'Amministrazione;
- il legale per la difesa del dipendente individuato dal dipendente deve essere di gradimento anche dell'ente.
- l'assenza di dolo o colpa grave in capo al dipendente sottoposto a procedimento di responsabilità penale;
- il procedimento si deve concludere con una sentenza definitiva di assoluzione o con l'archiviazione;

Appurato che:

- gli atti e i fatti che hanno costituito oggetto del contenzioso sono stati effettivamente posti in essere dal dipendente nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'Ufficio nonché in assenza di dolo o colpa grave;
- l'assenza di un conflitto d'interesse tra i dipendenti e l'amministrazione, tanto che l'ente, notiziato dei procedimenti penali R.G.N. R n. 5410/2022 e R.G.N.R. n. 4155/2022, non ha ravvisato né i presupposti per l'avvio di un procedimento disciplinare nei loro confronti, né per una possibile costituzione di parte civile nel giudizio penale in corso, né tantomeno di disporre provvedimenti di rotazione del personale dagli incarichi ricoperti;

per quanto attiene il legale di fiducia incaricato, si esprime formalmente il gradimento dell'Amministrazione per l'avv. Mazzeo Agostino con studio in Roma in via A. Gramsci 7;

- **Visto** anche l'art. 59 del Ccnl 2019-2021 dipendenti enti locali sottoscritto il 16 novembre 2022, che stabilisce e conferma l'obbligo per il Comune di assumere *nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, di assumere a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa in un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;*

Ritenuto che nel caso in esame sussistano tutti i presupposti per procedere al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti, nell'ambito del procedimento penale R.N.R. 21/2023, concluso con decreto di archiviazione n. 1.613/2023;

Ricordato che il rimborso delle spese legali è consentito nel limite dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e ritenuto opportuno disporre il rimborso nel limite dei minimi tariffari stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.

13/2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i vigenti CCNL dei dipendenti degli enti locali;

Vista la Delibera del Consiglio comunale n. 38 del 12/12/2024, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Dup 2025/2027;

Vista la Delibera del Consiglio comunale n. 1 del 03/02/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 05/03/2025, con la quale è stato approvato il **PIAO 2025/2027**;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Segretario e dal Responsabile del Settore Tecnico e di regolarità contabile dal Responsabile del Settore Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di prendere atto delle note prot. 2.769 del 18/04/2024 e prot. 2.767 del 18/04/2024 con le quali è stata data comunicazione dagli dipendenti, F.A. e G.R., all'epoca dei fatti responsabili dell'area tecnica, dell'avvio dei citati procedimenti ed è stato richiesto il gradimento del legale incaricato, Avv. A. Mazzeo con studio in Roma e di riconoscere il gradimento stesso;

Di prendere atto della nota prot. al n. 5564 del 01.10.2025, con la quale è stata comunicata l'archiviazione dei procedimenti penali nn. R.G.N.R. n. 5410/2022 e R.G.N.R. n. 5411/2022 ed è stato richiesto il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti comunali coinvolti nei citati procedimenti;

Di dare atto che il Comune non ha una polizza di tutela legale e che ricorrono i requisiti di legge indicati in premessa per disporre il rimborso delle spese legali

Di fornire indirizzi ai responsabili dell'area tecnica e finanziaria, previa adozione degli atti necessari, in ordine al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti nell'ambito dei procedimenti penali n. 5410/2022 e n. 5411/2022, verificando la congruità delle fatture ai sensi del decreto Ministero della Giustizia per la determinazione degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali (DM 55/2014, aggiornato con D.M. 147 del 13/08/2022) e dando atto che la spesa è quantificata in €. 2.480,50 al lordo degli oneri di legge per ciascuno dei due dipendenti interessati dai procedimenti RGRN 5410 e 5411/2022.

Di trasmettere il presente atto al responsabile dell'area tecnica e al responsabile dell'area finanziaria per gli adempimenti conseguenti.

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000



COMUNE DI NEROLA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

**Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 80 del 02-10-2025**

SETTORE I - FINANZIARIO - TRIBUTI

**OGGETTO: PATROCINIO LEGALE - PROCEDIMENTI PENALI R.G.N.R. N. 5410/2022 E
R.G.N.R. N. 5411/2022 TRIBUNALE DI TIVOLI-**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ANNOTAZIONI:

Lì, 06-10-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE III - TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO
ENRICO LUCARINI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI NEROLA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

**Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 80 del 02-10-2025**

SETTORE I - FINANZIARIO - TRIBUTI

**OGGETTO: PATROCINIO LEGALE - PROCEDIMENTI PENALI R.G.N.R. N. 5410/2022 E
R.G.N.R. N. 5411/2022 TRIBUNALE DI TIVOLI-**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ANNOTAZIONI:

Lì, 06-10-2025

**IL SINDACO
SETTORE I - FINANZIARIO - TRIBUTI
DOMENICO LELLI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI NEROLA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

**Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 80 del 02-10-2025**

SETTORE I - FINANZIARIO - TRIBUTI

**OGGETTO: PATROCINIO LEGALE - PROCEDIMENTI PENALI R.G.N.R. N. 5410/2022 E
R.G.N.R. N. 5411/2022 TRIBUNALE DI TIVOLI-**

PARERE DEL SEGRETARIO

Il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere Favorevole.

ANNOTAZIONI:

Lì, 06-10-2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE
SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOMENICO LELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005